

Data **26 APR. 2006**

Protocollo **5568/29**

Ai Direttori Generali e Commissari
Aziende Sanitarie Regionali

Alla FIMMG, FIMP, SNAMI, SUMAI,
Federazione Medica

A Federfarma Piemonte

A Assofarm

LORO SEDI

Oggetto : Nuovo sistema regionale di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 54-2431 del 20 marzo 2006, avente ad oggetto "Nuova definizione del sistema regionale di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica", ha modificato in modo significativo le condizioni per la fruizione dell'esenzione dai ticket regionali sui farmaci.

La Dgr opera nell'ambito della razionalizzazione e dell'estensione del sistema delle esenzioni dalla farmaceutica a favore delle categorie più deboli (pensionati ultrasessantacinquenni, disoccupati, malati terminali), ferma restando la conferma dell' abolizione del ticket regionali sui farmaci equivalenti (generici e non più coperti da brevetto) per tutti i cittadini.

Le disposizioni di cui alla Dgr sopra richiamata sono vigenti **"a far data dal primo giorno successivo all' entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2006", ovvero dal 28 aprile 2006.**

Si precisa di seguito la nuova casistica determinata dalla Dgr n. 54-2431 del 20/3/2006, integralmente sostitutiva delle precedenti condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica per età e reddito così come definite dalle Ddgr n. 1-6053 del 14/5/2002 e n. 72-13175 del 26/7/2004.

Ai sensi della nuova Dgr hanno diritto all'esenzione dai ticket farmaceutici:

- 1) **cittadini residenti di età maggiore di 65 anni, appartenenti a nuclei familiari con reddito riferito all' anno precedente non superiore a 15.000 € al lordo degli oneri deducibili.**

Per nucleo familiare si intende quello individuato ai fini fiscali e non anagrafici.

A tali soggetti sarà attribuito da parte delle Asl di residenza apposito attestato di esenzione riportante la codifica **E11, di validità annuale e scadenza al 30 giugno di ogni anno.**

A partire dal 1° luglio 2006 tale codifica sarà la sola identificativa della condizione di esenzione dai ticket farmaceutici per età e reddito, dal momento che, per espressa previsione della Dgr n. 54-2431 del 20 marzo 2006, le precedenti condizioni di esenzione (codificate come E03S ed E04M) saranno valide solo fino al 30 giugno 2006.

- 2) - **cittadini disoccupati non in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego;**
- **cittadini iscritti nelle liste di mobilità;**
- **cittadini in cassa integrazione straordinaria.**

Per tali soggetti (e per ciascuno dei familiari a carico) è previsto il rilascio da parte dell' Asl di apposito attestato, riportante il codice **E22** da apporre, a cura del medico prescrittore, sulle prescrizioni farmaceutiche.

L' attestato sarà rilasciato dall' Asl di residenza sulla base di autocertificazione dello stato di disoccupazione da parte del cittadino ed avrà **validità di sei mesi dalla data di emissione.**

I cittadini dovranno essere preventivamente informati circa le conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni non veritiere.

Resta ovvia la decadenza dai benefici dell'esenzione dai ticket farmaceutici dal momento in cui venga meno lo stato di disoccupazione tutelato dalla Dgr n. 54-2431 del 20 marzo 2006, anche nel caso in cui gli attestati rilasciati dall' Asl siano ancora in corso di validità.

- 3) **cittadini affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione ed a prognosi infausta (malati terminali).**

Sono le persone per le quali è necessario integrare il modello assistenziale di tutela definito con il "Programma regionale per le Cure Palliative", di cui alle Ddgr n. 15-7336 del 14/10/2002 e n. 55-13238 del 3/08/2004.

Per tali soggetti non è previsto il rilascio di alcuna certificazione da parte delle Asl, ma sarà il medico curante che, sotto la propria responsabilità, apporrà sulle prescrizioni farmaceutiche il codice **W01**, indicativo della particolare condizione di esenzione.

Distinti saluti

Il Direttore Regionale
Vittorio Demicheli



SA
CP/EC

Salvo dove indicato max 2 pz per ricetta					
Categorie assistiti	Farmaci classe A	Farmaci con rimborso di riferimento ("GENERICI")	- antibiotici monodose - farmaci per fleboclisi - interferone (PAT. 016) MAX 6 PZ PER RICETTA	Farmaci analgesici oppiacei L. 12/2001*	Farmaci classe C
TUTTI I CITTADINI + CITTADINI STRANIERI	2 € a conf.	Eventuale differenza tra il prezzo del farmaco erogato e il prezzo di riferimento (1)	1 € a pezzo (max 4 € per ricetta) Nel caso di farmaco con rimborso di riferimento è dovuta soltanto l'eventuale differenza tra il prezzo del farmaco erogato ed il prezzo di riferimento (1)	Esente	Pagamento
G01 - G02 pensionati di guerra tit. di pens. vitalizia V01.2 vittime terrorismo invalidità >80%	Esente	Esente	Esente	Esente	Esente (L. 203/2000)
CATEGORIE ESENTI ?? C01 Invalidi civili 100% senza indennità di accompagnamento - C02 Invalidi civili 100% con indennità di accompagnamento - C03 Invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa sup. ai 2/3 - C04 Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di accompagnamento - C05 Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 - C06 Sordomuti - E11 Residenti in Piemonte di età superiore ai 65 anni appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo non superiore a 15.000 €** - E22 Cittadini disoccupati, in mobilità, in cassa integrazione straordinaria e relativi familiari e carico - L01 Grandi invalidi del lavoro dall'80 al 100% di invalidità - L02 Invalidi del lavoro con riduz. della capacità lav. > 2/3 (inv.67-79%) - L03 Invalidi del lavoro con riduz. della capacità lav. < 2/3 (inv.1-66%) - L04 Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali - N01 danneggiati da vacc. obbl., trasfusioni, somm. di emoder. L.210/92 - RA0010 Soggetti affetti da morbo di Hansen - S01 Grandi invalidi per servizio 1° categoria - S02 Invalidi per servizio 2°-5° categoria - S03 Invalidi per servizio 6°-8° categoria - V01 Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata - W01 Cittadini affetti da malattie progressive ed in fase avanzata, a rapida evoluzione ed a prognosi infausta (malati terminali)	Esente	Eventuale differenza tra il prezzo del farmaco erogato e il prezzo di riferimento (1)	Eventuale differenza tra il prezzo del farmaco erogato e il prezzo di riferimento (1)	Esente	Pagamento
INDIGENTI	La quota fissa è a carico del Comune (2 € a conf.)	Pagano in farmacia eventuale differenza tra il prezzo del farmaco erogato e il prezzo di riferimento (1)	Quota fissa a carico del Comune Nel caso di farmaco con rimborso di riferimento è dovuta soltanto l'eventuale differenza tra il prezzo del farmaco erogato ed il prezzo di riferimento (1)	Esente	Pagamento
ESENTI PER PATOLOGIA (cod. da 001 a 056, Rxxxxx) per i farmaci destinati al trattamento della patologia	1€ a conf. max 3 conf. per ricetta	Eventuale differenza tra il prezzo del farmaco erogato e il prezzo di riferimento (1) max 3 conf. per ricetta	1 € a pezzo (max 4 € per ricetta) Nel caso di farmaco con rimborso di riferimento è dovuta soltanto l'eventuale differenza tra il prezzo del farmaco erogato ed il prezzo di riferimento (1)	Esente	Pagamento

(1) salvo temporanee carenze nel normale ciclo distributivo regionale dei medicinali di prezzo allineato al prezzo di riferimento: in tal caso la differenza è posta a carico della Regione

* Specialità medicinali, generici e galenici magistrali a base di *Buprenorfina, Codeina, Diidrocodeina, Fentanyl, Idrocodone, Idromorfone, Metadone, Morfina, Ossicodone, Ossimorfone* ed utilizzate nella terapia del dolore severo in pazienti affetti da patologia neoplastica o degenerativa: possono essere prescritte, in un'unica ricetta, fino a due preparazioni diverse (cioè due medicinali diversi o due dosaggi diversi dello stesso medicinale), in un numero di confezioni SUFFICIENTI a coprire una terapia MASSIMA di trenta giorni.

** Gli attestati di esenzione *E02P, E03S, E04M* sono validi fino al 30 giugno 2006.